



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

75/2013

MAGGIO/16/2013 (*)

30 Maggio 2013

**CON LA CIRCOLARE N. 77 DEL 13
MAGGIO 2013 L'INPS PROCEDE AD
UNA RICOSTRUZIONE
DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA
SULLE TUTELE PREVIDENZIALI A
FAVORE DEI LAVORATORI ISCRITTI
ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI
ALL'ART. 2, COMMA 26, LEGGE 8
AGOSTO 1995 , N.335.
IN PARTICOLARE, IL CONGEDO
PARENTALE, COME L'INDENNITA' DI
MALATTIA, E' STATO ESTESO**

***PROGRESSIVAMENTE A TUTTI I
“LAVORATORI A PROGETTO E
CATEGORIE ASSIMILATE” - IL
DOCUMENTO IN COMMENTO NE
ANALIZZA LE REGOLE, LE
MODALITA' E MISURE, DI CERTO
DIVERSE DA QUELLE DEI
LAVORATORI DIPENDENTI.***

La **Circolare Inps n° 77 del 13 Maggio 2013**, in riferimento alle **indennità per congedo parentale**, ricorda, in apertura, attraverso la ricostruzione della normativa e prassi intervenuta, **l'ambito di applicazione** della speciale tutela previdenziale.

In particolare, si ribadisce che **il riconoscimento del diritto al trattamento economico** per congedo parentale, limitatamente a un periodo di **tre mesi**, da fruire **entro il primo anno di vita del bambino**, **spetta a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata**, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ivi compresi i genitori adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all'indennità di maternità.

Fra i parasubordinati (*id.*: collaborazioni coordinate e continuative o a progetto) **sono compresi gli associati in partecipazione** in ragione dell'onere contributivo posto a carico dell'associante, ma il cui reddito è qualificato come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR).

Sono altresì **inclusi i lavoratori libero professionisti** (*cd.* senza cassa), iscritti alla gestione separata **dal 1° gennaio 2012** e ciò, in base al D.L. n. 201 del 2011 (*id.* decreto Salva Italia), convertito con la legge n. 241 del 2011.

Il requisito retributivo richiesto è lo stesso previsto per il diritto all'indennità di maternità ovvero, **almeno tre mensilità di contribuzione piena** (*id.* contributo minimo di 354,75 euro al mese) **nei 12 mesi precedenti al congedo**. Il **rapporto di lavoro deve essere in corso di svolgimento** al momento della fruizione del congedo e la madre o il padre devono effettivamente astenersi dall'attività lavorativa.

Il **trattamento economico** per congedo parentale spetta **limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno** di vita (o ingresso in famiglia) del bambino e dà titolo a un'indennità la cui **misura è pari al 30% del reddito** preso a riferimento per l'erogazione dell'indennità di maternità.

Alla luce di quanto sopra:

- riguardo ai **lavoratori 'parasubordinati' con committente o associante**, viene preso a riferimento l'imponibile contributivo dei suddetti dodici mesi risultante dalle **denunce presentate dal committente** e riferite al lavoratore interessato. All'interno di tale macro-categoria è necessario, peraltro, distinguere, gli **associati in partecipazione**, per i quali viene preso a riferimento il **reddito risultante dalla denuncia dei redditi percepiti per attività di associato** e relativi all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile;
- nel caso di **attività libero professionale**, occorre considerare, per ciascuno dei mesi compresi nel periodo dei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, **1/12 del reddito risultante dalla**

denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.

Da ultimo, si precisa che **i soggetti** che intendono richiedere il riconoscimento della prestazione **devono presentare apposita domanda** contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Tale domanda deve essere **presentata in modalità telematica**, secondo quanto indicato nella circolare n. 53 del 6 aprile 2012.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN